



favore della [REDACTED] a titolo di rimborso delle spese da quest'ultima sostenute per l'espletamento della pratica del passaggio di proprietà di un furgone acquistato dall'appellante presso la società appellata.

A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto del gdp, fosse stata raggiunta la prova della circostanza che il prezzo di acquisto del furgone era comprensivo anche delle spese per il passaggio di proprietà e che, quindi, nulla doveva alla parte venditrice avendo saldato integralmente il prezzo di acquisto del mezzo.

L'appellante ha reiterato anche la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo del furgone che non poteva circolare per causa addebitabile alla venditrice che non aveva consegnato tutti i documenti necessari.

L'appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda risarcitoria, con vittoria di spese del giudizio.

Si è costituita la società appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello eccependone preliminarmente l'inammissibilità sia per la violazione dell'art 339 cpc, essendo la sentenza inappellabile perché resa secondo equità ex art 113 cpc, sia per la violazione dell'art 342 cpc per assoluta carenza dei motivi specifici.

Preliminarmente occorre rilevare che con i motivi di gravame l'appellante ha censurato integralmente la sentenza impugnata e cioè sia nella parte in cui ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo, sia con riferimento alla omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di natura risarcitoria, sebbene nelle conclusioni dell'atto di citazione abbia espressamente chiesto la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda riconvenzionale senza un espresso riferimento anche all'altra domanda di revoca del decreto ingiuntivo.

Sul punto si ritiene che la mancata riproduzione delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame, nella parte dell'atto di appello a ciò



destinata, non determina l'inammissibilità dell'appello se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo (Cass n. 25751/2013).

In tale ottica, si deve ritenere che pur in assenza formale di una parte conclusiva dell'atto di appello è ben possibile desumere le stesse conclusioni dalla considerazione analitica e complessiva dei motivi che hanno sicuramente riguardato anche la statuizione della sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.

Tanto premesso, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 339 e 113 c.p.c..

Ed invero, le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1100 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità.

Nella specie l'opponente con domanda riconvenzionale ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale senza espressamente quantificarlo.

Secondo il condivisibile e consolidato orientamento della Suprema Corte per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro non determinata la causa deve ritenersi di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. (Cass. 9432/12; in senso conforme Cass. 11739/15 e 3290/2018).



Ne discende che in mancanza di indicazione della somma domandata, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito. e che, ai sensi del terzo comma della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito, cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta ( Cass. 12686/21, Cass, 1210/2018, Cass. 15698/06)

Nel caso di specie con la richiesta del riconoscimento a titolo di risarcimento dei danni di una somma non determinata, l'opponente, attore in riconvenzionale, si è rimesso alla valutazione equitativa del giudice, il che importa il valore indeterminato, sia pure nei limiti di competenza del giudice adito, della domanda.

Qualora, come nel caso di specie, siano proposte al giudice di pace domanda principale di valore non eccedente euro 1.100,00 (importo massimo previsto per la decisione secondo equità) e domanda riconvenzionale, e quest'ultima superi il limite di valore fissato dalla legge per le pronunce di equità, l'intero giudizio deve essere deciso secondo diritto. Da ciò ne discende che il mezzo di impugnazione della sentenza non è il ricorso per cassazione, ma l'appello, ancorché nel corso del giudizio di primo grado vi sia stata rinuncia totale o parziale alla domanda riconvenzionale (Cass n. 33219/2021; n. 3290/2018; n. 15338/2012).

Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve concludere che l'intero giudizio dinanzi al gdp è stato deciso secondo diritto con conseguente appellabilità della sentenza impugnata.

Deve essere altresì respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342, r c.pc.

Ed invero, come chiarito anche dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità ( v. Cass S.U. n. 27199/17) gli artt. 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di



inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "*revisio prioris instantiæ*" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conformi a diritto espressamente motivando il proprio dissenso rispetto alla decisione di primo grado.

La lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.

Passando ad esaminare il merito della controversia, si ritiene che l'appello sia infondato.

La [REDACTED] ha agito dinanzi al Giudice di Pace di Potenza proponendo opposizione al decreto ingiuntivo deducendo che aveva acquistato un veicolo dalla controparte pagando l'intero prezzo; che il prezzo era comprensivo anche delle spese della pratica del passaggio di proprietà di cui si sarebbe occupata la venditrice; che, quindi, la pretesa azionata da quest'ultima mediante l'ingiunzione di pagamento, avente ad oggetto proprio il rimborso delle suddette spese, è infondata.

Inoltre, l'opponente ha proposto la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo del furgone che non poteva circolare per causa addebitabile alla venditrice che non aveva consegnato tutti i documenti necessari.

Il giudice di pace ha respinto l'opposizione ritenendo che non vi fosse la prova dell'esistenza di un accordo con le quali le parti avessero stabilito che nel



prezzo di acquisto del veicolo fossero comprese anche le suddette spese, sostenendo che le dichiarazioni sul punto rese dal teste [REDACTED] fossero generiche.

L'appellante ha censurato la decisione sostenendo, invece, che vi fosse la prova della fondatezza della sua domanda.

L'assunto è infondato.

Ed invero il teste [REDACTED] [REDACTED] ha dichiarato che era presente quando la signora [REDACTED] legale rappresentante della [REDACTED] srl, ha consegnato a [REDACTED] [REDACTED] sorella di [REDACTED] (rappresentante legale della [REDACTED] [REDACTED] l'assegno ed una somma in contanti per il pagamento del corrispettivo dell'acquisto del furgone; che nell'occasione ha sentito che la somma versata era comprensiva anche delle spese del passaggio di proprietà.

Orbene, pur non essendovi dubbi sull'attendibilità del teste, le circostanze da lui riferite non appaiono dirimenti per la prova dei fatti se si considera che egli non è stato presente né alla conclusione dell'accordo tra i contraenti che prevedesse la ominicomprensività del prezzo di acquisto del furgone, né ad un incontro tra le parti in causa nel corso del quale le stesse avessero in qualche modo ribadito eventuali pattuizioni nel senso sopra detto, bensì egli ha soltanto assistito all'incontro tra la rappresentante legale della [REDACTED] [REDACTED] srl e la sorella del rappresentante legale della [REDACTED] [REDACTED] che non essendo parte del rapporto contrattuale in questione poteva anche non essere a conoscenza delle specifiche pattuizioni intervenute tra l'acquirente e suo fratello per cui nessuna prova decisiva può ricavarsi da quello che è avvenuto nella circostanza riferita dal teste.

A fronte della contestazione di parte appellata e a fronte di un contratto scritto che nulla contempla in relazione ai costi relativi al passaggio di proprietà del veicolo, era onere dell'opponente fornire la prova rigorosa del suo assunto in applicazione del principio previsto dall'art 2697 cc e della regola generale di cui all'art 1475 cc secondo la quale *“le spese del contratto di vendita e le altre*



*accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente”.*

Di detta diversa pattuizione non vi è prova né scritta ( nel testo del contratto sottoscritto dalle parti nulla è previsto), né orale, stante, come già detto, la inidoneità sul punto delle dichiarazioni testimoniali.

Infondata è anche la domanda risarcitoria proposta dall'appellante.

Quest'ultima ha chiesto il risarcimento del danno consistente nel pregiudizio di natura patrimoniale subito a causa dell'impossibilità di utilizzo del furgone in questione a causa della mancata consegna da parte della venditrice dei documenti necessari per la sua circolazione.

Invero, secondo la più recente giurisprudenza, alla quale il Tribunale intende aderire, tale danno deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Cass. n. 20620/15). In sostanza, il danno da cd“fermo tecnico” non è risarcibile in via equitativa cui è possibile ricorrere solo ove sia certa l'esistenza dell'“an”, ove la parte non abbia provato di aver sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, nè abbia fornito elementi (quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione) idonei a determinare la misura del pregiudizio subito (Cass. n. 15089/15).

In mancanza di siffatta prova nel presente giudizio, nulla può essere liquidato a titolo risarcitorio

E, pertanto, l'appello anche in parte qua deve essere respinto.

Le spese del grado sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. Giustizia n. 55/2014, in considerazione del valore della causa ( compresa la domanda riconvenzionale) e dell'assenza di attività istruttoria.

### PQM

Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria definitivamente



pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

Rigetta l'appello

Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in euro 1620,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, Cpa e I.V.A. come per legge, da attribuire agli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] per dichiarato anticipo.

Così deciso in Potenza, 28 novembre 2022

Il Giudice

Dott.ssa Lucia Gesummaria

